CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (OTTOBRE 2026)

Rel. n. 68/2026

Roma, 09 novembre 2026

Parte I. DIRITTO PENALE.....3

I.1. Regime di non punibilità dei reati contro il patrimonio, commessi in danno dei prossimi congiunti: la Corte solleva dinanzi a sé stessa q.l.c. dell'intero articolo 649 cod. pen., in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost.....3

PARTE II. PROCEDURA PENALE.....8

II.1. Sentenza di non doversi procedere, emessa per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: infondatezza delle q.l.c. degli artt. 155 cod. pen., 420-*quater*, comma 1, e 554-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., sollevate in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui prevedono che, se le ricerche dell'imputato hanno dato esito negativo, il giudice, anche in caso di remissione di querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.....8

II.2. Il giudice non può dare corso al processo sulla responsabilità penale del parlamentare senza la previa valutazione della Camera di appartenenza: la Corte accoglie il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, che aveva definito con sentenza di condanna un processo per diffamazione aggravata a carico di un senatore.....14

II.3. Preteso automatismo dell'aggravamento delle misure cautelari in seguito alla manomissione del braccialetto elettronico: inammissibilità delle q.l.c. dell'articolo 276, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 Cost..... 15

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE.....20

III.1. Mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in caso di condanna a pena non superiore a quattro anni di reclusione per il delitto di pornografia minorile, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità, introdotta con la sentenza n. 91 del 2024 della Corte: manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.....20

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE.....23

IV.1. Regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali: illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza e di parità delle armi nel processo, l'articolo 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non include tra i provvedimenti suscettibili d'impugnazione quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione.....23

IV.2. Mancata previsione, nell'art. 100 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), della possibilità che i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati anche agli organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia antidroga: infondatezza della q.l.c. sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost.....29

PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: b) IMMIGRAZIONE.....34

V.1. Individuazione, nella Corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, del giudice competente a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale: manifesta

infondatezza e inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, per denunciata irragionevolezza del regime intertemporale della novella, violazione del principio del giudice naturale e mancanza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza.....34

Parte I. DIRITTO PENALE

I.1. Regime di non punibilità dei reati contro il patrimonio, commessi in danno dei prossimi congiunti: la Corte solleva dinanzi a sé stessa q.l.c. dell'intero articolo 649 cod. pen., in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost.

I.1.1. Con **l'ordinanza n. 162 del 07/07/2026, dep. 06/10/2026**, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé stessa questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 649 cod. pen., in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost., ritenendo tale decisione pregiudiziale rispetto all'esame della questione proposta, con riferimento al solo comma terzo della citata disposizione, dalla Corte d'appello di Torino.

I.1.2. Con provvedimento del 10 dicembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 649, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'art. 643 cod. pen**.

Il **giudice rimettente**, investito dell'appello avverso una sentenza di primo grado di condanna di un uomo per il delitto di circonvenzione di incapace, commesso ai danni della moglie, all'epoca dei fatti già affetta da una disabilità intellettiva, riteneva - contrariamente al giudice di primo grado - sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui al comma primo dell'art. 649 cod. pen., aderendo al maggioritario orientamento giurisprudenziale per cui la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto **la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen. opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica** (cfr. *ex plurimis,* Sez. 2, n. 49651 del 19/10/2023, Oliveti, Rv. 285460-01).

I.1.2.1. Ad avviso del giudice *a quo*, le questioni sarebbero **rilevanti** poiché, in caso di loro accoglimento, pur restando fermo per l'imputato l'originario regime di non punibilità ai sensi dell'art. 2 cod. pen., la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma di favore inciderebbe sulla motivazione della sentenza assolutoria e sulla formula del proscioglimento.

I.1.2.2. Ritenendo esclusa, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, il Collegio rimettente ravvisa la **non manifesta infondatezza** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'art. 643 cod. pen., che si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 Cost., per diversi aspetti.

Innanzitutto, la disposizione censurata realizzerebbe una **disparità di trattamento** tra gli autori del delitto di circonvenzione di incapace e gli autori dei delitti contemplati dal terzo comma dell'art. 649 cod. pen. e, inoltre, equipererebbe irragionevolmente l'autore del reato di circonvenzione di incapace all'autore di altri delitti contro il patrimonio non connotati da violenza; essa, infine, assicurerebbe protezione assoluta al nucleo familiare, a scapito della punibilità per fatti lesivi dell'altrui patrimonio, in maniera irragionevolmente anacronistica, non rispondente all'esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà, che proprio all'interno della famiglia dovrebbero trovare il migliore compimento.

Sotto altro profilo, escluderebbe irragionevolmente dall'area di non applicazione della causa di non punibilità proprio il reato di circonvenzione d'incapace, che, rispetto agli altri reati contro il patrimonio, si caratterizza per **una maggiore insidiosità** in quanto la persona offesa del reato, a causa delle sue condizioni di infermità o di deficienza psichica, e quindi di minorata difesa, si trova nell'impossibilità non solo di accorgersi di essere stata manipolata, ma anche di chiedere aiuto e protezione alla pubblica autorità.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza deriverebbe dall'**incoerenza della disposizione censurata rispetto a più recenti interventi legislativi**, inerenti anche ad ambiti estranei all'ordinamento penale, tesi a garantire una maggiore tutela delle persone vulnerabili e ad approntare, anche sotto il profilo sostanziale oltre che processuale, una tutela rafforzata in favore dei soggetti incapaci: si tratta, ad esempio, dell'istituto dell'amministrazione di sostegno o, nell'ambito penale, della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa di cui all'art. 90-quater cod. proc. pen., nonché del mantenimento della procedibilità d'ufficio, qualora commessi ai danni di «persone incapaci per età o per infermità», per una serie di reati per i quali è altrimenti prevista la procedibilità a querela (artt. 624, comma terzo, e 649-bis cod. pen.);

Infine, secondo il giudice rimettente sarebbero violati l'art. 29 Cost. con riguardo al «principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, uguaglianza che merita di essere tutelata anche nel caso in cui l'uno approfitti a suo vantaggio della condizione di incapacità dell'altro», nonché il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., stante la «necessità di approntare specifiche tutele in favore di soggetti fragili e vulnerabili affinché i loro diritti inviolabili, di cui la libertà morale e la libertà di autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela e possibilità di manifestazione specie all'interno delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità».

I.1.3. La Corte costituzionale, rilevando il mancato intervento della Presidenza del Consiglio, ha, innanzitutto, ritenuto **ammissibile lo scrutinio della norma penale di favore**, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di una causa di non punibilità non viola la riserva di legge (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»); in questo caso, infatti, l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove disposizioni, ma costituisce la riespansione della norma incriminatrice a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne delimitava la sfera applicativa (*ex pluribus*, sentenze n. 155 del 2019, n. 5 del 2014, n. 57 del 2009, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983).

In conseguenza del descritto fenomeno, la fattispecie incriminatrice che viene a riespandersi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale è espressione della originaria scelta dello stesso legislatore, non potendosi ravvisare, dunque, alcun intervento creativo o additivo in materia punitiva; ne consegue che, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ex pluribus, ancora sentenze n. 155 del 2019, n. 5 del 2014, n. 57 del 2009, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983), **qualora si elimini la causa di non punibilità (o, comunque, si incida sul perimetro della sua area di operatività), si determina la riespansione della regola generale** e la condotta coperta dalla causa di non punibilità (dichiarata costituzionalmente illegittima) torna a ricadere nell'area (più estesa) del penalmente rilevante originariamente delineata dal legislatore.

La Corte evidenzia che ciò vale sia quando la riespansione della regola generale derivi da una declaratoria di illegittimità costituzionale ablativa (in tutto o in parte) della norma penale di favore, sia quando essa derivi da una declaratoria di illegittimità costituzionale che estenda a ulteriori ipotesi una disposizione che deroga alla norma penale di favore; una pronuncia di quest'ultimo tipo produce, infatti, anch'essa un **restringimento del perimetro di operatività della norma di favore**, con la conseguenza che la fattispecie sottratta alla causa di non punibilità torna a ricadere nell'area (più estesa) del penalmente rilevante originariamente delineata dal legislatore.

Infine, si sottolinea che l'intervento a tutela dei princìpi costituzionali, pur nei limiti imposti dalla salvaguardia del principio di riserva di legge in materia penale, non può essere impedito dalle **contingenti scelte di tecnica di redazione normativa operate dal legislatore**, in quanto ciò che conta è l'esito conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, sempre consentita se l'effetto è quello di confermare l'area del penalmente rilevante tracciata dal legislatore, sulla base del meccanismo della riespansione della regola generale determinata dal principio di **unitarietà dell'ordinamento**.

I.1.3.1. Quanto al **merito delle questioni** sollevate, le stesse, che riguardano il solo terzo comma dell'art. 649 cod. pen., hanno indotto la Corte a dubitare, prima ancora, della compatibilità con la Costituzione della struttura del meccanismo sanzionatorio dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti, disciplinato dal predetto articolo.

Infatti, la definizione, nel terzo comma, delle ipotesi di esclusione della punibilità ai sensi del primo comma va necessariamente valutata alla luce del complessivo regime sanzionatorio e del rapporto tra esclusione della punibilità (primo comma) e deroghe a tale esclusione (terzo comma); pertanto, sulla base del rapporto di **presupposizione e di continenza tra le questioni dedotte** in ordine al terzo comma dell'art. 649 cod. pen. e quelle aventi per oggetto l'intera disposizione, la definizione di queste ultime si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale alla definizione delle questioni sollevate dal giudice a quo (*ex multis*, ordinanze n. 94 del 2022 e n. 18 del 2021).

Del resto, la non manifesta infondatezza delle questioni pregiudiziali si rinviene nel possibile contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. della vigente disciplina disegnata dall'art. 649 cod. pen., incentrata sulla prevalente tutela del nucleo familiare e dell'unione civile, anche a scapito della posizione dei suoi componenti.

Tale disciplina, incentrata sulla **prevalente tutela del nucleo familiare e dell'unione civile**, anche a scapito della posizione dei suoi componenti, sembra presentare, ad avviso della Corte, profili di irragionevolezza rispetto all'attuale realtà sociale e all'evoluzione del quadro normativo.

Essa, infatti, pare in potenziale contrasto con il **principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con l'attuale concezione delle predette formazioni sociali**, ostativa a una disciplina idonea a consentire la prevaricazione dei diritti individuali dei suoi membri, che trova riscontro anche sul piano economico, dove la tradizionale comunanza di interessi è stata sostituita dalla reciproca autonomia patrimoniale dei coniugi o delle parti dell'unione civile.

Si afferma che «una disposizione come quella censurata – ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati (sentenza n. 352 del 2000) – de[ve] essere valutata, in punto di ragionevolezza, "alla stregua dell'attuale realtà sociale" (cfr. la sentenza n. 126 del 1968)», potendo l'illegittimità costituzionale di una norma derivare anche dalla non più persistente ragionevolezza della stessa alla luce del mutato quadro normativo e del mutato contesto sociale (così, sentenza n. 223 del 2015).

D'altra parte, si è osservato che il fondamento di ogni deroga al principio di eguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge deve essere misurato, in termini di ragionevolezza (con riferimento alla congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti), in relazione alle **condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata a operare**, che per definizione sono soggette a una costante evoluzione.

Pertanto, la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in discussione anche in ragione del suo anacronismo, come la Corte ha più volte affermato (per esempio, sentenze n. 231 del 2013, n. 354 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 41 del 1999): nel caso di specie, è dubbia la ragionevolezza della disciplina di cui all'art. 649 cod. pen. in considerazione, innanzitutto, con l'avvento della Costituzione, di una **nuova concezione di**

famiglia, ostativa all'adozione di una disciplina idonea a consentire la prevaricazione dei diritti individuali facenti capo ai singoli componenti, nonché del **superamento della concezione di famiglia come entità distinta dai singoli membri**, meritevole di autonoma protezione anche a discapito degli stessi, posto alla base di fondamentali interventi legislativi (si citano l. 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), l. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), l. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 l. 10 dicembre 2012, n. 219).

Infine, l'irragionevolezza dell'assetto delineato dalla disposizione censurata parrebbe emergere dall'**abbandono, anche sul piano dei rapporti patrimoniali, della tradizionale piena ed esclusiva comunanza di interessi**, sostituita, in maggiore coerenza con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dalla reciproca autonomia economica dei componenti il nucleo familiare o l'unione civile.

Da tutte le valutazioni indicate, la Corte desume che **la disciplina dell'art. 649 cod. pen., nel suo complesso, si potrebbe porre in contrasto altresì con gli artt. 2 e 29 Cost., i quali tutelano non solo la famiglia e l'unione civile in quanto formazioni sociali, ma anche i diritti inviolabili dei loro singoli componenti**; ciò anche tenendo conto del monito lanciato, già con la sentenza n. 223 del 2015, al legislatore affinché procedesse all'«indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, allo stato rimasto inascoltato.

Sul punto, si ribadisce che il lungo tempo trascorso dalla segnalazione rivolta all'attenzione del legislatore impone di ricondurre a legittimità costituzionale una norma che si reputi irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali evocati (sentenza n. 10 del 2024 e ordinanza n. 18 del 2021); d'altra parte, ancorché siano prospettabili soluzioni normative differenziate, l'esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché «l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia» (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 18 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011).

In conclusione, evidenziando come il **ravvisato anacronismo della censurata disciplina** potrebbe non escludere un trattamento differenziato dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti anche sotto il profilo processuale, la Corte ha ritenuto di non potersi esimere dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale, di cui ravvisa la non manifesta infondatezza, dell'art. 649 cod. pen., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Pertanto, ha disposto la trattazione innanzi a sé delle questioni, sospendendo il giudizio fino alla definizione delle stesse.

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Sentenza di non doversi procedere, emessa per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: infondatezza delle q.l.c. degli artt. 155 cod. pen., 420-*quater*, comma 1, e 554-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., sollevate in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui prevedono che, se le ricerche dell'imputato hanno dato esito negativo, il giudice, anche in caso di remissione di querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.

II.1.1. Con **sentenza n.159 del 22/06/2026, dep. 02/10/2026**, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli articoli 155 cod. pen., 420-*quater*, comma 1, 554-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., e, in via subordinata, 554-*ter*, comma 1, cod. proc. pen., sollevate in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui prevedono che, **se le ricerche dell'imputato hanno dato esito negativo, il giudice, anche in caso di remissione di querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.**

I.1.2. Il **giudice *a quo*** (Tribunale di Firenze, in composizione monocratica) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 155 cod. pen. e degli artt. 420-*quater*, comma 1, e 554-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. (e, in via subordinata, dell'art. 554-*ter*, comma 1, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 3 Cost., in via principale nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento; in subordine, per i casi in cui l'imputato – per quanto non a conoscenza della pendenza del processo – abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine, nella parte in cui dette norme non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, ove sia intervenuta **remissione di querela** il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).

Sollevava, inoltre, questione di legittimità delle norme indicate, in ulteriore subordine, nella parte in cui non prevedono che, se le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, ove sia intervenuta remissione di querela il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), **senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento**, qualora

l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato.

Il rimettente, premettendo di procedere per il delitto di **tentato furto aggravato nei confronti di un'imputata non comparsa all'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta**, senza che sussistessero le condizioni per procedere in sua assenza previste dall'art. 420-*bis* cod. proc. pen., e anzi in presenza di plurimi elementi dai quali desumere che non fosse a conoscenza della pendenza del processo, espone che la persona offesa aveva dichiarato di rimettere la querela; si era perciò disposto, a norma del comma 5 dell'art. 420-*bis* cod. proc. pen., richiamato dall'art. 554-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. per il procedimento a seguito di citazione diretta, il **rinvio dell'udienza, con notificazione all'imputata** personalmente del decreto di citazione a giudizio e del verbale d'udienza a opera della polizia giudiziaria, previe ricerche.

Quindi, alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo delle ricerche, le parti avevano chiesto di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputata, ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen.

Trattandosi di reato procedibile a querela, peraltro rimessa dalla persona offesa, si osserva che l'imputata, non avendo avuto conoscenza del processo, non aveva nemmeno saputo della remissione e, pertanto, non poteva dirsi integrato il **requisito della mancanza di rifiuto della remissione**, necessario affinché quest'ultima possa determinare l'estinzione del reato (si richiama per tale interpretazione, fra le altre, Sez. U, n. 27610 del 25 maggio 2011, Marano, Rv 250201-01).

II. 1.2.1. La questione dedotta appare, dunque, **rilevante** in quanto le disposizioni censurate non consentirebbero la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, né di procedere in assenza dell'imputata, ma imporrebbero al giudice di emettere sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., disponendo che la polizia giudiziaria continui le ricerche per rintracciare la persona, sino alla maturazione del termine di prescrizione; di contro, l'accoglimento delle sollevate questioni consentirebbe l'emissione immediata di una sentenza di non luogo a procedere per l'estinzione del reato derivante dalla remissione di querela.

Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il giudice *a quo* segnala che l'imputata aveva avuto notizia del procedimento allorché, nell'immediatezza dei fatti a lei ascritti, era stata identificata dalla polizia giudiziaria, invitata ad eleggere un domicilio e a nominare un difensore di fiducia e sottoposta a perquisizione personale (con esito negativo).

Con riferimento alla questione sollevata in via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze rileva poi che l'importo delle spese del procedimento da porre a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela, sarebbe talmente esiguo da rendere palesemente irragionevole l'emissione della sentenza di cui all'art. 420-*quater* cod. proc. pen. e la prosecuzione delle ricerche della querelata, in relazione alla possibilità di recupero da questa delle suddette spese.

II. 1.2.2. Quanto alla **non manifesta infondatezza** delle questioni, il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 155 cod. pen. e degli artt. 420-*quater*, comma 1, 554-*bis*, comma 2, e 554-*ter*, comma 1, cod. proc. pen. (quest'ultimo in via gradata), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a fronte di una remissione di querela, tali norme impongono al giudice di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. e di disporre le ulteriori ricerche dell'imputato «anche per molti anni in ragione dell'astratta possibilità di una ricusazione della remissione da parte dell'imputato, ipotesi pressoché di scuola».

Al contrario, consentire la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela risponderebbe all'interesse sia dell'imputato, evitando i disagi derivanti dalla prosecuzione delle ricerche e la perdurante efficacia di misure cautelari nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 7, cod. proc. pen., sia dell'amministrazione della giustizia, che eviterebbe l'impiego di ulteriori attività e risorse, essendo venuti meno l'interesse della persona offesa e, quindi, anche l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento del processo.

L'eventuale interesse dell'imputato a ottenere il proscioglimento nel merito con formula liberatoria dovrebbe, invece, essere ritenuto subvalente rispetto all'interesse dello stesso imputato, ma anche dello Stato, a definire il giudizio prima possibile.

A conforto di tale prospettazione, l'ordinanza di rimessione adduce altresì la considerazione che, anche dopo la riformulazione dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il giudice, una volta constatata la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, deve emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ove lo stesso risulti prescritto; ciò determinerebbe una **ingiustificata diversità di trattamento** dell'ipotesi dell'estinzione del reato per prescrizione rispetto a quella dell'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'assetto normativo censurato non potrebbe essere giustificato neppure dalla considerazione che, nel caso di proscioglimento per estinzione del reato dovuta a remissione della querela, le spese del procedimento, salvo che sia diversamente convenuto, restano a carco del querelato, il quale, ove non risulti a conoscenza del processo, non sarebbe quindi in grado di valutare la convenienza di un simile proscioglimento con addebito delle spese.

Sarebbe, in conclusione, **irragionevole** un sistema che, al fine di evitare al querelato irreperibile l'addebito delle minime spese del procedimento, impone allo Stato di **proseguire per anni nella sua ricerca**; sarebbe piuttosto da preferire una soluzione che escluda in questi casi la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, trattandosi generalmente di importi irrisori e il cui effettivo recupero è comunque oltremodo incerto.

Il rimettente precisa, infine, che il dato letterale delle disposizioni censurate e la consolidata esegesi di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità rendono **impercorribile un'interpretazione conforme al dettato dell'art. 3 Cost.**

II.1.3. La Corte, dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato nel suo atto d'intervento, ha ritenuto **infondate tutte le questioni proposte**.

Prima di passare all'esame delle questioni sollevate, la Corte ha delineato i tratti essenziali della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di cui all'art. 420-*quater* cod. proc. pen., alla luce della complessiva rimeditazione del processo *in absentia* operata dall'art. 23 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in base agli artt. 420-*bis*, 420-*ter* e 420-*quater* cod. proc. pen.

In ordine alla **natura giuridica** della sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., la Corte ha richiamato le proprie pronunce n. 192 del 2023 (ove si è evidenziato che essa ha "natura bifronte", recando sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una *vocatio in iudicium* a udienza predefinita per il caso di rintraccio dell'imputato), n. 128 del 2025 (in cui la si è qualificata come pronuncia «in rito, che prescinde da ogni accertamento di merito», inappellabile e munita di «un'efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata a essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali ivi indicati, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata») e n. 12 del 2026 (laddove, con riguardo alle garanzie proprie del processo *in absentia*, ha ribadito che «solo una rinuncia volontaria dell'imputato a partecipare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva, può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore»).

È stata anche richiamata la sentenza Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414 – 01, che ha definito la pronuncia di cui all'art. 420-*quater* cod. proc. pen. un peculiare provvedimento «in rito», conclusivo «di fase», che ha per presupposto l'accertamento della insussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza, ovvero della conoscenza del processo da parte dell'imputato, con conseguente non volontarietà della mancata comparizione. La pronuncia è stata così massimata: "La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen."

II.1.3.1. **La questione sollevata in via principale è stata ritenuta, nel merito, non fondata.**

La censura d'irragionevolezza, alla stregua dell'art. 3 Cost., è stata giudicata non condivisibile alla luce dell'**ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, nella conformazione degli istituti processuali, censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza** (sono state richiamate, sul punto, le recenti sentenze n. 75 e n. 59 del 2026).

Si afferma che l'assetto emergente dalle norme censurate non denota alcuna irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore nella conformazione degli istituti sostanziali e processuali coinvolti, la cui regolamentazione è frutto di delicati bilanciamenti

tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, e che anzi gli interventi correttivi suggeriti dal giudice rimettente rischiano, al contrario, di alterare gli equilibri complessivi del sistema.

L'esigenza che il querelato, non comparso in udienza, sia stato posto a conoscenza dell'avvenuta remissione della querela o sia stato posto in grado di conoscerla, perché possa dirsi integrata la mancanza di ricusazione della remissione della querela ai fini della pronuncia di estinzione del reato per tale causa, poggia, invero, sulla **necessità di salvaguardare l'interesse di questi a ottenere una positiva affermazione giudiziale della sua innocenza**; non può essere ritenuto, pertanto, irragionevole un assetto normativo che preservi tale interesse anche nel caso in cui l'imputato, per fatto a lui non addebitabile, non risulti essere a conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

Né sono state giudicate persuasive, in senso contrario, le considerazioni svolte dal giudice *a quo* a sostegno della tesi per cui, nell'ipotesi in discussione, tale interesse dovrebbe essere considerato subvalente rispetto a quello dell'imputato a veder definita immediatamente la sua posizione, in quanto le stesse si traducono in **critiche, intrinsecamente opinabili, all'apprezzamento legislativo sotteso all'attuale assetto normativo, che esorbitano dall'ambito del sindacato che la Corte ordinariamente svolge in relazione alle discipline processuali**.

Nemmeno può essere considerato manifestamente irragionevole un assetto normativo che, tenendo conto del fatto che la mancata conoscenza non deriva da cause imputabili all'interessato, privilegi l'interesse *de quo* anche rispetto a quello dell'amministrazione della giustizia a evitare il «dispendio di energie e risorse» implicato dalla sentenza di cui all'art. 420-*quater* cod. proc. pen.

II. 1.3.2. Neppure è stata ritenuta ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della **irragionevole disparità di trattamento**.

Il giudice remittente ha invocato come *tertium comparationis* la disciplina delineata per l'ipotesi in cui non si possa procedere in assenza dell'imputato e sia già decorso il termine di prescrizione, ma la Corte reputa errata la premessa interpretativa su cui poggia la censura dato che, venendo in gioco lo stesso interesse, vale anche in relazione alla prescrizione il principio per cui la stessa non può essere dichiarata, nella fase processuale, se l'imputato non è stato posto in condizione di interloquire su essa, così da poter esercitare il diritto a rinunciarvi.

Sul punto, sono state richiamate la sentenza n. 111 del 2022 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato) e a più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato l'essenzialità dell'instaurazione del contraddittorio, ai fini della declaratoria di non doversi procedere, in caso di prescrizione, proprio al fine di consentirgli di rinunciare ad essa, ovvero di interloquire in ordine all'eventuale

applicazione di formule più ampiamente liberatorie (Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri, Rv. 285449-01; Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811-01).

Parimenti non condivisibile è stato ritenuto l'assunto secondo il quale, pure quando manchino le condizioni per procedere in assenza, il giudice dovrebbe comunque prosciogliere l'imputato per intervenuta prescrizione del reato in base alla disposizione generale dell'art. 129 cod. proc. pen., giacché tale disposizione non risulta richiamata dal nuovo testo dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen., come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, diversamente da quanto avveniva con la precedente formulazione.

Infine, si sottolinea che non è pertinente il riferimento alla sentenza n. 41 del 2014 che, nell'escludere che le indagini preliminari siano strutturate dal legislatore come luogo idoneo a esercitare il diritto della persona a esse sottoposta a "difendersi provando", ha ribadito che tale diritto deve, invece, «fisiologicamente esercitarsi nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione», giacché accusato «formalmente della commissione di un reato da parte del pubblico ministero, attraverso un atto di esercizio dell'azione penale che è funzionale all'instaurazione di un giudizio», e dunque garantito al fine di vedere riconosciuta nel merito l'infondatezza di tale accusa.

II.1.3.3. **Anche la prima questione sollevata in via subordinata non è stata ritenuta fondata.**

Sul punto, la Corte ha osservato che rispetto alla tutela del diritto a difendersi sul merito dell'accusa, sottesa all'interpretazione che condiziona la pronuncia di estinzione del reato alla conoscenza o conoscibilità della remissione della querela, nonché all'applicazione delle regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, costituirebbe, piuttosto, un **intollerabile arretramento rendere equipollente - sia pure allo scopo di emettere la pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato - la notizia formale del procedimento ottenuta in fase d'indagine.**

Il criterio oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia, di cui è espressione anche il principio di **ragionevole durata**, invero, suppone un processo che si svolge nel rispetto della primaria e fondamentale garanzia del contraddittorio, della quale sono espressione tanto l'art. 420-*quater* cod. proc. pen., quanto la condivisa interpretazione dell'art. 155 cod. pen. (cfr. sentenze n. 96 del 2024, n. 116 e n. 67 del 2023, n. 111 del 2022).

II.1.3.4. **Da ultimo, la questione sollevata in via ulteriormente subordinata non è stata considerata fondata.**

La Corte ha evidenziato che **gli inconvenienti pratici e le incertezze applicative sul lungo protrarsi delle ricerche di polizia** necessarie per rintracciare la persona nei cui confronti sia stata emessa la sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. (nonché l'ipotizzato corrispondente aumento delle spese del procedimento che il querelato deve sostenere ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.) **non determinano di per sé un vizio di**

legittimità costituzionale delle disposizioni censurate (sulla inidoneità degli inconvenienti di fatto a dare luogo a un vizio di legittimità costituzionale, sono state richiamate le sentenze n. 75 del 2026 e n. 205 del 2025).

Le ricerche, del resto, sono implicate dalla natura stessa della sentenza in analisi, che come detto presuppone l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza, ovvero della conoscenza del processo da parte dell'imputato; da ciò consegue logicamente che alla chiusura di tale fase iniziale seguano le nuove ricerche della persona e la *vocatio in iudicium*, idonea a riaprire il processo esaurito.

Del resto, l'adempimento delle ricerche ordinate alla polizia giudiziaria ex art. 420-*quater*, comma 3, cod. proc. pen. si risolve nella maggior parte dei casi - come sottolineato dall'Avvocatura dello Stato – nell'**esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 143-*bis* disp. att. cod. proc. pen.** , ossia nella trasmissione della sentenza alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981, così da consentire di rintracciare la persona nelle varie occasioni in cui essa venga in contatto con la pubblica amministrazione.

II.2. Il giudice non può dare corso al processo sulla responsabilità penale del parlamentare senza la previa valutazione della Camera di appartenenza: la Corte accoglie il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, che aveva definito con sentenza di condanna un processo per diffamazione aggravata a carico di un senatore.

II.2.1. Con **la sentenza n. 169 del 22/09/2026, dep. 13/10/2026**, la Corte costituzionale ha accolto il **conflitto di attribuzione tra poteri** promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, che ha definito con sentenza di condanna un processo per diffamazione aggravata a carico di un senatore, in relazione alla pubblicazione sul *social network Facebook* di un articolo di stampa relativo a un imprenditore, accompagnato da un commento dello stesso senatore.

Nel corso del processo, la difesa aveva eccepito, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'**insindacabilità delle dichiarazioni, sostenendo che fossero riconducibili all'attività parlamentare**, ma il Tribunale aveva ritenuto non fondata l'eccezione, proseguendo il giudizio sino alla pronuncia della sentenza.

II.2.2. Il Senato ricorrente aveva evidenziato che, così procedendo, il Tribunale aveva violato **l'art. 3 l. 20 giugno 2003, n. 140** (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in base al quale, ove avanti all'autorità giudiziaria sia sollevata eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., il giudice penale pronuncia immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso in cui reputi fondata l'eccezione (comma 3), ovvero ordinanza non impugnabile di trasmissione degli atti al ramo del Parlamento

al quale l'imputato apparteneva al tempo del fatto, qualora ritenga l'eccezione infondata (comma 4).

II.2.3. La Corte ha preliminarmente chiarito che **il conflitto in esame non concerne il merito dell'insindacabilità di quelle dichiarazioni, sulla quale il Senato non si è pronunciato, ma il procedimento seguito dal Tribunale dopo che l'eccezione è stata sollevata**: l'articolo 3 l. 140 del 2003 – sottolinea la pronuncia – è, infatti, «assolutamente chiaro» nel prevedere che, ove il giudice ritenga non fondata l'eccezione di insindacabilità, debba trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza affinché questa possa pronunciarsi.

Tale disciplina realizza un «meccanismo di leale collaborazione tra poteri dello Stato», nel quale autorità giudiziaria e Camera competente esercitano, ciascuna nel proprio ambito, le rispettive attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare; di contro, il giudice che ritenga insussistente la prerogativa è tenuto a investire della questione la Camera di appartenenza e, qualora non condivida la decisione adottata da quest'ultima, può promuovere conflitto di attribuzione.

Del resto, l'art. 3, comma 5, l. n. 140 del 2003 non paralizza indefinitamente il corso della funzione giurisdizionale, che si riavvia in ogni caso una volta decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera competente (termine prorogabile per non più di 30 giorni).

Tale procedimento, comunque, non priva di tutela la persona offesa, che può sempre sollecitare il giudice a contestare davanti alla Corte costituzionale una delibera di insindacabilità ritenuta lesiva.

II.2.4. La Corte ha ribadito le considerazioni già espresse, in un caso del tutto sovrapponibile, con la sentenza n. 149 del 2007, nella quale si era chiarito che la **mera prosecuzione del processo, a fronte dell'eccezione di insindacabilità, «costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite» alla Camera di appartenenza** «e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato».

Il Tribunale di Matera avrebbe, quindi, dovuto trasmettere gli atti al Senato, anziché proseguire il processo: per tale ragione, la pronuncia ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti adottati successivamente all'eccezione di insindacabilità, inclusa la sentenza di condanna.

II.3. Preteso automatismo dell'aggravamento delle misure cautelari in seguito alla manomissione del braccialetto elettronico: inammissibilità delle q.l.c. dell'articolo 276, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 Cost.

II.3.1. **Con la sentenza n. 171 del 07/07/2026, dep. 15/10/2026,** la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, nella parte in cui prevede che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 283-*ter*, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

II.3.2. Con ordinanza del 26 novembre 2025, il **giudice *a quo*** ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 283-*ter*, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

Quanto ai **fatti di causa**, il rimettente riferisce di essere stato chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto avverso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, a suo tempo imposta all'indagato, in una con l'obbligo di braccialetto elettronico, dal medesimo Tribunale, in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

Le ragioni dell'aggravamento erano state individuate in alcune violazioni da parte dell'indagato delle prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria, consistenti in: a) omessa manutenzione del dispositivo (mancata carica «a dovere» del braccialetto elettronico); b) mancata presentazione all'appuntamento con i tecnici incaricati del controllo del funzionamento del dispositivo, senza documentare eventuali impedimenti; c) ripetuta inosservanza della distanza di 500 metri dalla persona offesa.

Avverso l'ordinanza la difesa dell'indagato proponeva appello, rappresentando: a) la modesta entità delle violazioni; b) l'esiguità del lasso temporale intercorrente fra le violazioni della distanza di 500 metri, giustificata anche dalle piccole dimensioni del comune di residenza; c) la difficoltà che l'indagato, disoccupato e privo di mezzi di locomozione, aveva nel raggiungere i tecnici presso la Questura; d) la condotta sempre collaborativa dell'indagato.

II.3.2.1. In punto di **rilevanza delle questioni**, il giudice *a quo*, esclusa la lieve entità delle violazioni, ritiene che l'automatismo contemplato dalla norma censurata gli imponga di aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere, anche in casi che, come accade in quello in esame, non necessitano del ricorso alla cautela più gravosa.

Proprio l'automatismo previsto dall'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., renderebbe rilevante la questione: un eventuale accoglimento, infatti, determinerebbe il conferimento al giudice di una discrezionalità nel valutare l'entità, i motivi e le circostanze delle violazioni, consentendo anche di adottare misure più severe, come gli arresti domiciliari, più idonee a

raggiungere il fine sotteso alla cautela, allo stesso tempo assicurando il «minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».

II. 3.2.2. Quanto alla **non manifesta infondatezza**, il rimettente ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., derogando all'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ove si riconosce il **generale potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione delle misure** cautelari in ragione dell'intensità delle esigenze precauzionali, contemplando casi di aggravamento obbligatorio e automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Invece, l'art. 12, lettera b), l. 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), modificando il comma 1-ter del medesimo art. 276 cod. proc. pen., ha esteso l'automatica applicazione della custodia in carcere al caso della manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, laddove «l'art. 7 della L. n. 178/2024» (recte: del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 2025, n. 4) ha ulteriormente esteso l'automatismo anche ai casi di «una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» dei mezzi di controllo.

Il rimettente ritiene che il descritto automatismo contrasti con **i princìpi di proporzionalità e adeguatezza** che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 24 del 2019) e della Corte EDU.

La disposizione, in sintesi, prevederebbe un **meccanismo di aggravamento automatico che, esclusa l'ipotesi della lieve entità, priva il giudice della necessaria discrezionalità circa la scelta della misura cautelare** più idonea a salvaguardare le esigenze cautelari sussistenti nel caso concreto; il descritto automatismo contrasterebbe con i princìpi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.

La disposizione censurata appare, dunque, al rimettente non conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), colpevolezza (art. 27 Cost.) e tutela della libertà personale (art. 13 Cost.), avendo la giurisprudenza costituzionale ribadito che «la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al *favor libertatis* ex art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute (cfr. sent. n. 232 del 2013 e sent. n. 22 del 2022)».

In particolare, le trasgressioni alla base dell'automatismo riguardano la prescrizione accessoria dell'impiego di mezzi elettronici di controllo, prevedendosi che qualsiasi manomissione, elusione od ostacolo al funzionamento dei medesimi impone la sostituzione della misura applicata con quella della custodia in carcere.

Tale valutazione sarebbe tuttavia irragionevolmente preclusa al giudice, che si trova ad applicare un **«automatismo sanzionatorio» senza poter procedere ad alcuna valutazione delle esigenze cautelari** «in punto di scelta della tipologia di misure cautelari da applicare, anche congiuntamente, in sede di aggravamento».

II.3.3. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura generale dello Stato**, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sopradescritta sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata.

La questione difetterebbe di rilevanza, in quanto la disposizione che il rimettente dovrebbe applicare non è l'art. 276, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. (dalla descrizione dei fatti offerta dall'ordinanza di rimessione non emergerebbe alcuna attività di manomissione del braccialetto elettronico né alcuna condotta grave o reiterata di ostacolo o impedimento al suo funzionamento), bensì la regola generale sull'aggravamento delle misure cautelari stabilito dal comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen.

Un secondo profilo di inammissibilità concerne la clausola di chiusura della disposizione «salvo che il fatto sia di lieve entità», che attribuirebbe al giudice la potestà di valersi di uno spettro di valutazioni tanto ampio e articolato che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe essere graduata nel modo ritenuto più opportuno, anche applicando gli arresti domiciliari; il rimettente non avrebbe tentato di proporre una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, che avrebbe, invece, consentito di apprezzare la "lieve entità" dei fatti contestati all'indagato e quindi la possibilità di graduare la misura cautelare sostitutiva, per assenza di una condotta fraudolenta (la manomissione) o del requisito della gravità o della reiterazione delle violazioni.

II.3.3.1. In via subordinata, le questioni non sarebbero fondate, in quanto la disposizione censurata è espressione dell'impianto normativo voluto dal legislatore – spinto anche dalle pronunce di condanna della Corte EDU – per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Riprendendo la recente sentenza n. 173 del 2024, l'Avvocatura sottolinea la **legittimità del bilanciamento fra la tutela dell'incolumità fisica e psicologica delle persone offese e la libertà personale dell'indagato**, chiarendo che la finalità perseguita dalla norma censurata è sia quella di rafforzare l'efficacia delle misure cautelari, prevenendo la recidiva, che di garantire la tutela immediata delle vittime.

D'altra parte, la presenza della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» consentirebbe al giudice di conservare un apprezzabile margine di discrezionalità, immune da preclusioni o automatismi.

II.3.4. La Corte ha ritenuto che le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato fossero fondate, in quanto:

- l'ordinanza di rimessione ha descritto in **maniera estremamente succinta gli episodi di trasgressione alle prescrizioni** imposte all'indagato che, non potendo essere qualificati di

lieve entità, imporrebbero un aggravamento della misura cautelare, omettendo di spiegare le ragioni dell'impossibilità di sussumere tali condotte nell'alveo della lieve entità e non consentendo, pertanto, alla Corte di apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni e della loro incidenza sul *periculum*;

- ciò si è tradotto in **difetto di dimostrazione della rilevanza della questione**, secondo i criteri di giudizio affermati in precedenza (*ex plurimis*, sentenze n. 179 del 2024, n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021).

II.3.4.1. Sotto altro profilo, il giudice rimettente non si è soffermato adeguatamente sull'interpretazione della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», sulla sua portata e sui possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale, atteso che invece proprio tale disposizione (introdotta dall'art. 5 l. 16 aprile 2015, n. 47) **consente di temperare il denunciato automatismo** e sul punto il rimettente avrebbe dovuto soffermarsi in sede di costruzione dell'impianto motivazionale dell'atto di promovimento.

Come la Corte ha già osservato nell'ordinanza n. 40 del 2002, la norma censurata è «lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure di custodia preventiva, le quali non possono soddisfare altro che esigenze di carattere cautelare o comunque strettamente inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970)».

Se, però, la ricordata ordinanza rilevava ch'essa, all'epoca, integrava «un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere», oggi, l'introduzione da parte dell'art. 5 l. 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità), della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» ha consentito di temperare il meccanismo automatico di applicazione della custodia in carcere e ha reintrodotto il potere-dovere del giudice di procedere a una valutazione concreta dell'entità dei fatti.

L'ordinanza di rimessione, pertanto, prospetta la sussistenza di un "automatismo sanzionatorio" senza spiegare perché questo sopravviva alla riferita novellazione.

Una puntuale motivazione su tale profilo sarebbe stata invece particolarmente necessaria, anche considerando che già nella ricordata ordinanza n. 40 del 2002, quando vigeva il precedente testo, la Corte - pur ritenendo legittima la presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari conseguente alla trasgressione delle prescrizioni - ha affermato che dalla norma non risultava «escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la "violazione" che la norma [allora censurata] assume a presupposto della sostituzione».

La Corte sottolinea che il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con la valorizzazione del proprio concreto apprezzamento, **valutando l'entità della trasgressione alla luce delle**

modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, dell'entità del danno o del pericolo derivatone.

Invece, il giudice *a quo* si limita ad affermare che le trasgressioni commesse dall'indagato «non rivel[a]no […] un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere», non illustrando in concreto perché la **fattispecie oggetto del giudizio non rientri nel perimetro della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità».**

Una compiuta illustrazione sarebbe stata al contrario indispensabile, poiché detta clausola, in caso di violazioni lievi o comunque inidonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza cautelare, consente di non ricorrere al "regime derogatorio" previsto dal comma 1-*ter* dell'art. 276 cod. proc. pen., applicando invece quello ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza ricorrere necessariamente alla custodia in carcere.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III.1. Mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in caso di condanna a pena non superiore a quattro anni di reclusione per il delitto di pornografia minorile, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità, introdotta con la sentenza costituzionale n. 91 del 2024: manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

III.1.1. Con **ordinanza n. 177 del 5/10/2026, dep. 22/10/2026,** la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, l. 26 luglio 1975, n. 354, come richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sollevate dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui **non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale (pornografia minorile), ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui alla sentenza n. 91 del 2024 della Corte stessa.**

III.1.2. Il **giudice rimettente**, premesso di essere chiamato a decidere in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il **Procuratore generale ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione** adottato nei confronti di una persona, a seguito della condanna in via definitiva a due anni e due mesi di reclusione per i delitti di **violenza sessuale aggravata e pornografia minorile**, evidenzia che

la pena è stata così quantificata in forza dell'applicazione dell'attenuante introdotta con la ricordata sentenza n. 91 del 2024.

Il difensore del condannato, nel contestare il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione, ha osservato che il riconoscimento della circostanza attenuante speciale della minore gravità porrebbe il suo assistito «in una situazione sostanzialmente analoga, in sede esecutiva», a quella prevista dall'art. 609-*bis* cod. pen., il quale, per il caso sia riconosciuta analoga circostanza attenuante, non è compreso tra i cosiddetti reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ord. pen.; pertanto, il difensore ha chiesto un'interpretazione analogica *in bonam partem* dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ord. pen., eccependo, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena in relazione al reato di cui all'art. 600-*ter* cod. pen., ove sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

Il giudice *a quo*, giudicando preclusa tale interpretazione analogica, «non potendo il giudice estendere in via interpretativa la portata di norme che introducono deroghe a una regola generale», reputa che le questioni sarebbero **rilevanti** in quanto l'interessato, pur essendo stato condannato a una pena inferiore a quattro anni di reclusione per il reato di cui all'art. 600-ter cod. pen., riconosciuto di minore gravità, è attualmente detenuto, in quanto l'art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. non consente la sospensione dell'esecuzione.

III.1.2.1. La **non manifesta infondatezza** delle questioni si desumerebbe, invece, dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 68 del 2026, che si è pronunziata in relazione alla sospensione dell'esecuzione della pena per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. (atti sessuali con minorenne) cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.; la Corte, infatti, ha ripetutamente affermato in materia che «la "soluzione ottimale" richiederebbe un collegamento tra la sospensione dell'ordine di esecuzione e la possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione».

Invero, il legislatore può prevedere eccezioni a tale regola, purché però tale individuazione sia «collegata alla particolare pericolosità di cui sono indice taluni reati, di talché l'imposizione di un periodo di carcerazione prima dell'accesso a misure alternative alla detenzione deve essere una eventualità residuale, riservata proprio a tale tipologia di reati, espressione di un disvalore obiettivamente riconosciuto»; in applicazione di questi princìpi sarebbe stata resa la sentenza n. 68 del 2026, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.

La Corte d'appello di Torino, largamente richiamati stralci di tale decisione, ritiene **irragionevole e in contrasto con la funzione rieducativa della pena** l'inserimento tra i cosiddetti reati ostativi di quello di cui all'art. 600-ter cod. pen., pur se aggravato ai sensi dell'art.

602-ter cod. pen., quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

Sarebbe irragionevole, innanzitutto, che, nonostante la riconosciuta contenuta pericolosità del condannato, non sia possibile l'accesso a una misura alternativa alla detenzione senza un previo passaggio in carcere; inoltre, la norma censurata, anche in ragione dei tempi necessari per la decisione del tribunale di sorveglianza, potrebbe comportare che il detenuto non abbia la concreta possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione per l'intero tempo della condanna, con la conseguenza, deleteria per il processo di rieducazione, che le modalità esecutive della pena siano percepite come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto di minore gravità.

Il contrasto con l'art. 3 Cost. si apprezzerebbe anche sotto altro profilo, tenuto conto del fatto che la Corte, nella sentenza n. 91 del 2024, per individuare la misura della circostanza attenuante da applicarsi, come soluzione costituzionalmente adeguata, alle ipotesi delittuose, di minore gravità, di cui all'art. 600-*ter* cod. pen., ha fatto riferimento a quella prevista dall'art. 609-*quater* cod. pen., in ragione dei «significativi tratti in comune» tra le due fattispecie, mirando entrambe alla tutela del «libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale»; in ragione di quanto successivamente deciso nella sentenza n. 68 del 2026, l'equiparazione tra le due fattispecie «non può non riverberarsi anche sulle modalità esecutive della pena prevista nelle ipotesi in cui, procedendosi per il delitto ex art. 600-*ter* cod. pen., sia riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di minore gravità».

Del resto, il riconoscimento di tale attenuante porrebbe il richiedente «in una situazione sostanzialmente analoga, in sede esecutiva», a quella prevista dall'art. 609-*bis* cod. pen., che – nel caso in cui sia concessa analoga circostanza attenuante - non è compreso tra i cosiddetti reati ostativi ex art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, secondo periodo, ord. pen.

III.1.2.3. L'**Avvocatura generale dello Stato**, nel proprio atto d'intervento, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate non fondate sostenendo che il giudice *a quo* avrebbe contestato, in verità, **scelte discrezionali del legislatore** in materia di politica criminale e diritto penale e che quella censurata non sarebbe una scelta «manifestamente irrazionale», né il contrasto con l'art. 3 Cost. potrebbe ricavarsi da una «supposta distonia» con il trattamento riservato a situazioni analoghe, dato che si tratta di reati tra loro diversi.

In specie, si evidenzia che «**l'offensività giuridica del reato di pornografia minorile è particolarmente strutturata**, non soltanto perché l'aggressione riguarda diversi beni giuridici (la libertà sessuale del minore-vittima, ma anche la sua personalità individuale, il suo benessere psico-fisico e la sua dignità), ma anche perché l'immagine pornografica del minore, una volta prodotta, è suscettiva di una **diffusione potenzialmente illimitata**, incontrollabile e reiterata nel tempo […]», di talché il reato ex art. 600-*ter* cod. pen. assumer valenza «peculiare nel novero dei delitti sessuali» e sarebbe esclusa l'illegittimità costituzionale paventata dal giudice rimettente.

III.1.2.4. Come anticipato, le questioni sono state ritenute **manifestamente inammissibili**, per carente motivazione sulla rilevanza.

In particolare, la Corte sottolinea che:

- nel caso di specie la pena della reclusione è stata comminata, come lo stesso giudice rimettente riferisce, non soltanto per il reato di cui all'art. 600-*ter* cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 602-*ter*, quinto comma, cod. pen., ma anche per quello di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter*, commi primo, numero 1), e secondo, cod. pen.;

- la disciplina di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, Ord. Pen. per espressa disposizione normativa, trova applicazione non soltanto nei confronti dei condannati per il reato di cui all'art. 600-*ter* cod. pen., ma anche nei confronti dei condannati cui siano state riconosciute le circostanze aggravanti di cui all'art. 609-*ter*, cod. pen.;

- secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, ordin. penit. si applica ai condannati per il reato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen. anche quando sia stata loro riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen. (cfr. *ex plurimis*, Sez. I, sentenze n. 33638 del 30 giugno 2026, S., RV. 290600-01; n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487-01; n. 42309 dell'11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025-01);

- pertanto, ove anche fossero accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la condanna comminata, nel caso di specie, per il reato di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter*, commi primo, numero 1), e secondo, cod. pen., appare **ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena.**

A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, di cui non dà conto nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* non ha illustrato le ragioni per le quali ritiene che la condanna per il reato di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., non sia ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena, con conseguente declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni prospettate.

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE

IV.1. Regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali: illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza e di parità delle armi nel processo, l'articolo 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non include tra i provvedimenti suscettibili d'impugnazione quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione.

IV.1.1. Con **sentenza n. 158 del 08/07/2026, dep. 02/10/2026**, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione

all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dell'art. 27, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 l. 13 agosto 2010, n. 136), dichiarandone l'illegittimità nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

IV.1.2. **L'ordinanza di rimessione** riguardava il ricorso per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento con cui la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di **revoca di un sequestro** disposto ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 a carico di una **persona indiziata di vivere abitualmente con i proventi di attività delittuosa**, limitatamente a beni rispetto ai quali l'istante – terzo rispetto al procedimento di prevenzione – assumeva di essere in parte proprietario e in parte titolare di un diritto personale di godimento.

Dirimendo il **contrasto interpretativo** sussistente tra chi riteneva che contro il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro fosse **ammissibile un'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione** ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., innanzi allo stesso giudice che l'ha pronunciato (è citata, *ex aliis*, Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, Rv. 272084-01) e **l'orientamento che, invece, reputava preclusa ogni forma d'impugnazione in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen.** (è citata, Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309-01), le Sezioni unite rimettenti hanno dichiarato di condividere questo secondo orientamento, alla luce proprio del richiamato principio di cui all'art. 568 cod. proc. pen., applicabile in forza dell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen. alla materia della proposizione e decisione dei ricorsi relativi alle misure di sicurezza, la cui disciplina è – a sua volta – richiamata in via generale dall'art. 10, comma 4, cod. antimafia rispetto alla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di misure di prevenzione.

Una tale **interpretazione restrittiva** sarebbe avvalorata dal comma 2 dell'art. 27, che estende la disciplina dell'art. 10 dello stesso testo alle impugnazioni «contro detti provvedimenti», ossia contro i (soli) provvedimenti indicati tassativamente al comma 1; essa troverebbe altresì conferma nel comma 3, che prevede una disciplina speciale per l'esecutività dei (soli) provvedimenti di revoca del sequestro, differendola di dieci giorni rispetto alla loro comunicazione alle parti e attribuendo al pubblico ministero la facoltà di chiederne alla corte d'appello la sospensione.

La non impugnabilità dei provvedimenti di diniego della revoca del sequestro sarebbe dunque frutto di una consapevole scelta del legislatore, che avrebbe ritenuto di tutelare gli interessi delle parti private destinatarie del sequestro unicamente attraverso l'impugnazione del provvedimento genetico del vincolo cautelare, e non – invece – di quello che disattende l'istanza di revoca di un sequestro già adottato, risolvendosi quest'ultimo nel **mero mantenimento temporaneo** di un vincolo di indisponibilità in attesa della pronuncia sulla domanda di confisca, anch'essa impugnabile dal privato interessato.

D’altra parte, proprio perché la non impugnabilità del rigetto dell’istanza di revoca sarebbe frutto di una consapevole scelta legislativa, neppure dovrebbe essere considerato ammissibile un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., tale rimedio essendo stato introdotto, in materia di sequestro di prevenzione, in via pretoria per ovviare alla originaria mancanza di un’autonoma impugnazione contro lo stesso provvedimento genetico, oggi assicurata invece dal novellato art. 27, comma 1, cod. antimafia.

Conseguentemente, nella stessa ordinanza di rimessione le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «[i]n tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’articolo 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.».

IV.1.2.1. Partendo dalla delineata premessa, le Sezioni unite hanno osservato che **tale approdo ermeneutico determinerebbe una «disparità di trattamento tra il terzo interessato e il pubblico ministero»,** che inciderebbe «sulla coerenza interna delle forme di tutela riconosciute alle parti del procedimento di prevenzione patrimoniale, oltre che sugli ulteriori parametri» evocati.

Né sarebbe possibile procedere a un’interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto l’approdo ampliativo fatto proprio dalle stesse Sezioni unite (cfr. sentenza n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156-01), con riferimento all’impugnazione del diniego dell’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-*bis*, comma 6, cod. antimafia, non appare praticabile in relazione alla pronuncia di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, stante l’inequivoco tenore letterale della disposizione, che renderebbe *contra legem* una lettura costituzionalmente conforme, mirante a estendere il novero dei provvedimenti impugnabili oltre quelli ivi espressamente elencati.

IV.1.2.2. Le **questioni prospettate sarebbero, poi, rilevanti nel caso concreto**, controvertendosi su una declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello di Roma su di una istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca, ed essendo comunque indubitabile che le disposizioni censurate siano applicabili nel giudizio a quo, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che dovrebbe sostenere la decisione (è citata la sentenza n. 135 del 2024).

IV.1.2.3. Le **questioni sarebbero, infine, non manifestamente infondate**.

Anzitutto, causa dell’**”asimmetria processuale”** rinvenibile nel fatto che, se il giudice della prevenzione accoglie la richiesta di revoca presentata dal terzo, il pubblico ministero può impugnare il provvedimento con il rimedio processuale riconosciutogli dall’art. 27, commi 1 e 2, cod. antimafia, laddove se il giudice della prevenzione ritiene, invece, di non accogliere l’istanza di revoca del sequestro avanzata dal terzo, questi non dispone di strumenti idonei a rimuovere il provvedimento reiettivo pronunciato nei suoi confronti.

Ciò sarebbe particolarmente grave, atteso che – fino a quando non viene assorbito dalla confisca, il che si verifica solo con il passaggio in giudicato del provvedimento che la dispone – il titolo posto a fondamento dello spossessamento della parte privata è costituito unicamente dal sequestro» (è citata Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01).

Né l'autonoma impugnabilità della confisca sarebbe sufficiente a tutelare adeguatamente «l'interesse della parte privata a ottenere la rimozione immediata del vincolo provvisorio, che, anche dopo l'intervento novellatore del 2017, è rimasto sprovvisto di un rimedio idoneo a contrastare il diniego di revoca del sequestro»; ciò che evidenzierebbe anche **un profilo di violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.**

Inoltre, si ricorda come la stessa Corte nella sentenza n. 24 del 2019 abbia sottolineato che le misure di prevenzione patrimoniale incidono «pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)», per cui sarebbe **necessario garantire al terzo, destinatario di un provvedimento ablatorio che incide significativamente sulla sua sfera privata, la possibilità di esercitare le proprie difese senza limitazioni ingiustificate e irragionevoli.**

Sul punto sono state citate la giurisprudenza nazionale (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01) e convenzionale (sono citate Corte EDU, sentenze 21 gennaio 2025, Garofalo e altri c. Italia, e 25 settembre 2025, Isaia e altri c. Italia).

IV. 1.3. La Corte, dopo aver riepilogato le argomentazioni formulate **dall'Avvocatura dello Stato** che, nel proprio intervento, aveva chiesto dichiararsi inammissibile o comunque non fondata la questione proposta, ha affrontato il tema riepilogando il quadro normativo di riferimento, tracciato dagli artt. 10, 20 e 27 d. lgs. 159 del 2011, e interrogandosi sul punto se sia costituzionalmente sostenibile – al metro dei parametri evocati – una disciplina che non attribuisca all'«interessato» (o al suo difensore) la legittimazione a impugnare avanti al giudice superiore la decisione del giudice che, dopo avere emesso il sequestro, ne abbia rigettato un'istanza di revoca.

IV.1.3.1. Nel merito, sono state ritenute fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., entrambe imperniate sull'**asimmetria tra la posizione processuale del pubblico ministero (che può impugnare la decisione del giudice di revocare il sequestro precedentemente emesso) e quella del terzo (o meglio dell'«interessato», formula che comprende anche lo stesso proposto), al quale invece è preclusa l'impugnazione del rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento stesso.**

Essa determina al contempo un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee, con conseguente *vulnus* al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché una violazione del principio di "parità delle armi" tra le parti nel processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.; insomma, la Corte è stata chiamata a valutare la pertinenza del raffronto tra le due situazioni messe a confronto, in relazione all'intero fascio di diritti e interessi costituzionali incisi dalle misure di prevenzione patrimoniale, e segnatamente dal sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 20 cit.

IV.1.3.2. Dopo aver richiamato le estese analisi svolte, nelle sentenze n. 24 del 2019 e n. 33 del 2018, rispettivamente in merito alla confisca di prevenzione e alla confisca cd. allargata, la Corte esamina gli **argomenti addotti dall'Avvocatura generale a sostegno della legittimità costituzionale della disciplina vigente**, spiegando che essi si muovono lungo due distinti itinerari.

In entrambi i casi, trattasi peraltro di argomentazioni che la Corte giudica non dirimenti.

Una prima linea argomentativa assume, in sostanza, la **non irragionevolezza dell'asimmetria** denunciata, in relazione ai diversi effetti del provvedimento di revoca del sequestro (impugnabile dal pubblico ministero) e del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro stesso (non impugnabile dal privato); ciò perché solo il primo determina il venir meno del vincolo cautelare, modificando la realtà giuridica rispetto al decreto genetico.

Si è, altresì, osservato che **il sequestro ha natura meramente temporanea e strumentale**, a differenza della confisca, che sarebbe invece idonea a determinare l'ablazione del bene e la conseguente incisione dei diritti e contro il quale il privato dispone comunque di piena tutela giurisdizionale.

In ordine a tale profilo, la Corte osserva che la denunciata asimmetria tra parte pubblica e privata è reale e, in quanto tale, necessita di un'**adeguata copertura costituzionale**: invero, alla parte pubblica è oggi concesso impugnare tutti i provvedimenti che la vedano soccombente (tanto il rigetto della sua istanza originaria, quanto la revoca del sequestro precedentemente disposto), mentre al privato è possibile impugnare soltanto il provvedimento genetico di sequestro, ma non il successivo provvedimento con cui sia stata rigettata la sua istanza di revoca del sequestro stesso.

IV.1.3.3. Peraltro, se è certamente comprensibile la preoccupazione del legislatore di **evitare il pericolo di occultamento o dispersione dei beni sequestrati**, assicurando una tempestiva rivalutazione della decisione del giudice favorevole al privato da parte di un giudice d'appello, non agevolmente giustificabile appare la scelta legislativa di negare, invece, la possibilità di investire il medesimo giudice d'appello di una rivalutazione della decisione opposta, alla luce degli argomenti e della documentazione che supporta la richiesta di revoca non accolta dal primo giudice; invero, occorre contemperare il legittimo interesse dell'ordinamento ad assicurare che beni di ritenuta provenienza delittuosa non rimangano nella disponibilità del destinatario della misura, cui è funzionale l'attribuzione al pubblico ministero della legittimazione a impugnare il provvedimento di revoca, con il diritto di difesa del privato interessato e salvaguardare, sul piano sostanziale, l'esigenza di assicurare una piena ed effettiva tutela ai diritti compressi dal provvedimento di sequestro.

Né la compressione dei diritti del privato determinata dal provvedimento di sequestro può essere considerata di scarso rilievo, a fronte dei contrapposti interessi pubblici in gioco: se è vero che trattasi di una compressione provvisoria, che opera nelle more del provvedimento definitivo di confisca (che deve oggi intervenire entro i termini previsti dall'art. 24, comma 2, Codice Antimafia), tuttavia non sfugge che nell'arco di tale lasso di tempo ben possono produrre

gravi danni al privato, specie quando i beni sequestrati gli siano indispensabili per l'esercizio di un'attività lavorativa o imprenditoriale.

IV.1.3.4. Infine, la Corte si sofferma sul tema dei **rimedi già previsti dall'ordinamento**, giudicandoli **non sufficienti né adeguati**: lo strumento disciplinato dall'art. 23 citato, infatti, consente di svolgere difese innanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, e non invece innanzi a un giudice diverso, come nel caso dell'impugnazione, con tutte le immaginabili conseguenze in punto di efficacia rispetto alla tutela del diritto di difesa del privato.

Peraltro, la mancata comunicazione del provvedimento al terzo e la mancata partecipazione di quest'ultimo al giudizio di prevenzione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non comportano alcuna sanzione processuale, essendo considerata mera irregolarità non produttiva di nullità; con la conseguenza che al terzo pretermesso (e in concreto non intervenuto) residua oggi unicamente la possibilità di promuovere incidente di esecuzione una volta che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo (cfr. Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01).

Quanto, poi, ai rimedi a tutela del terzo, disciplinati dagli artt. 52 e seguenti Codice Antimafia, essi sono previsti unicamente a valle del provvedimento di confisca e, dunque, non sono di per sé idonei ad assicurare tutela ai diritti del terzo incisi già dal provvedimento cautelare; inoltre, sono unicamente funzionali alla tutela di diritti diversi da quello di proprietà, presidiato invece attraverso gli strumenti dell'intervento nel procedimento di prevenzione e dell'impugnazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 27 cod. antimafia.

IV.1.3.5. La Corte si sofferma, poi, sui profili concernenti la **prospettata lesione dell'art. 111, secondo comma, Cost.,** ricordando i casi in cui aveva in passato valutato la ragionevolezza di asimmetrie nell'attribuzione del potere di impugnazione tra parte pubblica e parte privata nel processo penale (il riferimento è alla già citata sentenza n. 34 del 2020, nonché alle sentenze n. 26 del 2007, n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994).

Ciò premesso, facendo applicazione dei medesimi criteri di giudizio, la Corte osserva che anche nel procedimento di prevenzione vi è una posizione di «indubbio vantaggio» del pubblico ministero, il quale può utilizzare nei confronti del privato l'intera gamma degli strumenti investigativi previsti dal codice di procedura penale, compresi quelli di carattere "coercitivo" e "invasivo", che non trovano alcuna corrispondenza dal lato della difesa.

Una simile distonia appare vieppiù evidente ove si confronti la disciplina censurata con il regime delle impugnazioni dei sequestri preventivi nell'ambito del procedimento penale, ove sono previsti tanto il rimedio del riesame contro il provvedimento genetico (art. 322 cod. proc. pen.), quanto l'ulteriore strumento dell'appello (art. 322-*bis* cod. proc. pen.).

Proprio l'introduzione di tale ultima disposizione, operata con d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dimostra la volontà del legislatore di assicurare, comunque, una penetrante ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti costituzionali delle persone colpite da provvedimenti di sequestro.

IV.1.3.6. Né, infine, potrebbe addursi, a sostegno della ragionevolezza dell'asimmetria, l'esigenza di **evitare il rischio di una moltiplicazione di procedimenti di impugnazione**

dei provvedimenti di sequestro, conseguenti alla reiterazione di istanze di revoca respinte dal giudice procedente: a ciò potrà rispondersi, osserva la Corte, mediante l'applicazione di principi analoghi a quelli che fondano l'efficacia preclusiva del cosiddetto *giudicato cautelare* o, nell'ambito dell'esecuzione penale, del cosiddetto *giudicato esecutivo*, in tutti i casi in cui la parte non deduca la sopravvenienza di elementi nuovi, non precedentemente dedotti (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910-01; in senso conforme, di recente, Sez. 5, n. 12859 del 12/02/2025, Scaccia, Rv. 288015-01; Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit s.r.l., Rv. 286040-01).

La Corte precisa, in conclusione, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe il solo comma 1 della disposizione censurata, nella parte in cui non include tra i provvedimenti elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro; per effetto di tale addizione, il rinvio contenuto nel comma 2, che disciplina le impugnazioni, si estenderà automaticamente anche a tali provvedimenti.

IV.2. Mancata previsione, nell'art. 100 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), della possibilità che i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati anche agli organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia antidroga: infondatezza della q.l.c. sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost.

IV.2.1. **Con sentenza n. 166 del 06/07/2026, dep. 09/10/2026,** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui – nello stabilire, al comma 4, che i **beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca**, vengano assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche **a organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia anti**droga.

L'eccezione era stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.

IV.2.2. Il **giudice *a quo*** aveva lamentato un'**irragionevole disparità di trattamento rispetto alle autorità di polizia che abbiano già utilizzato, in provvisoria assegnazione, i beni poi confiscati**, evidenziando che l'art. 100 stabilisce – al comma 1 – che i beni mobili

iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati in custodia giudiziale, dall'autorità giudiziaria procedente, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga, sempre che l'autorità giudiziaria non rigetti l'istanza, con decreto motivato, ma solo se vi ostino esigenze processuali.

Ai sensi, poi, del comma 3 gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Infine, il successivo comma 4 dispone – come detto – che detti beni mobili o immobili, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengano assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso, potendo, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

Tale disposizione – si evidenzia nell'ordinanza di rimessione – «appare rientrare in una **casistica** prevista anche da altre previsioni normative che derogano alla ordinaria destinazione dei beni confiscati», ossia la loro vendita o distruzione, ex art. 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

A tal fine sono stati richiamati l'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), l'art. 18-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), l'art. 48 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché l'art. 86-*bis* disp. att. cod. proc. pen., norme che il giudice rimettente giudica espressione di un **generico favore per l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità da parte di enti pubblici o comunque con finalità di interesse pubblico**, ma senza apparentemente alcun criterio unitario sotteso alle stesse.

Dopo aver chiarito che la norma censurata prevede due diverse tipologie di assegnazione dei beni confiscati (una obbligatoria, ai sensi dell'art. 100, comma 4, primo periodo e una facoltativa, in base al comma 4, secondo periodo) e che, per entrambe le categorie di beneficiari, la norma non prevede espressamente, a differenza di quanto stabilito per l'affidamento dell'uso alla polizia giudiziaria, «specifiche finalità alle quali i beni debbano essere destinati dopo la assegnazione definitiva», il giudice *a quo* reputa **del tutto irrazionale che un organo di polizia giudiziaria che non ha mai avuto l'affido dei beni in sequestro non possa, dopo la confisca degli stessi, chiederne la assegnazione per l'impiego in attività di polizia antidroga**, quando lo stesso avrebbe potuto avanzare tale domanda in fase antecedente alla confisca, poi diventando (ove accolta) avente diritto alla sua definitiva assegnazione.

Infatti, la facoltà di domandare l'assegnazione dei beni confiscati è riconosciuta anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, soggetti «che

– pur meritori – il legislatore appare configurare come meno titolati», rispetto alle forze di polizia giudiziaria, «in quanto non legittimati a chiederne l'utilizzo prima della confisca».

Infine, esclusa la possibilità di avvalersi, quale utile *tertium comparationis*, di alcuna tra le norme sopra indicate, che pure prevedono l'assegnazione a enti di beni confiscati, attesa la loro eterogeneità, il rimettente evidenzia che le stesse stabiliscono, tutte, «la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali», senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere alla loro assegnazione. Profilo, questo, «che evidenzia ulteriormente la irrazionalità ed anomalia della disposizione censurata e la sua ingiustificata eterogeneità rispetto al sistema normativo».

IV. 2.2.1. Il rimettente, infine, afferma che la questione sollevata appare **rilevante** nel giudizio *a quo*, «atteso che la Polizia Municipale di Macerata ha chiesto in uso per servizi antidroga un veicolo confiscato nel corso di operazione di polizia giudiziaria antidroga ma che non ha mai avuto in uso mentre era in sequestro e che, pertanto, la norma censurata non prevede possa essere alla stessa assegnato».

IV. 2.3. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura generale dello Stato**, concludendo per la **declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata** in quanto:

- il rimettente invoca un inammissibile sindacato su scelte discrezionali del legislatore, articolate peraltro in maniera ragionevole, in quanto il presupposto dell'intervento del legislatore è che i beni, dopo la confisca definitiva, sono destinati a contribuire alla causa del recupero delle persone affette da dipendenza, al fine di favorire associazioni, comunità ed enti di settore;
- peraltro, se quei beni sono stati, prima della confisca, già assegnati in temporaneo uso a forze di polizia, allora l'assegnazione definitiva può scattare anche in favore di tali forze, poiché si è inteso valorizzare anche un profilo di continuità dell'azione amministrativa;
- è, quindi, evidente la logica della scelta di non permettere l'assegnazione post confisca a beneficio di organi di polizia che, pur avendone facoltà, non abbiano fatto richiesta di affidamento in uso dei beni in sequestro, e solo successivamente alla confisca abbiano avanzato richiesta di assegnazione.

Infine, quanto ai profili di ritenuta illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, ex art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che tale principio «non impone che ogni situazione simile sia regolata in modo uguale dal Legislatore, ma che situazioni uguali siano regolate allo stesso modo, salve deroghe ragionevoli (in presenza delle quali è legittimo altresì diversamente regolare analoghe situazioni)»; ciò confermerebbe l'infondatezza della censura, che richiama varie norme simili a quella oggetto del presente

incidente di costituzionalità precisando, tuttavia, che si tratta di un sistema di norme fortemente eterogeneo.

IV.2.4. In via preliminare, la Corte si è interrogata sulla possibile influenza, rispetto alla questione sollevata, dello *ius superveniens* costituito dal **d.l. 24 febbraio 2026, n. 23** (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale), convertito, con modificazioni, nella **l. 24 aprile 2026, n. 54**, il cui art. 5, comma 1, ha novellato il testo del comma 7-*bis* dell'art. 73 t.u. stupefacenti; esso, infatti, nella sua attuale formulazione, prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti (l'una o l'altra intervenute per il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), venga ordinata la confisca non più solo «delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato», ma pure «degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Dopo aver analizzato le possibili soluzioni interpretative della disposizione, **l'introduzione di essa è stata reputata irrilevante nel caso di specie** essendo indubitabile la sua applicazione al caso di specie, proprio perché il sequestro del bene è stato disposto nell'ambito di una "operazione antidroga".

IV. 2.4.1. Venendo al **merito della questione**, essa è stata giudicata non fondata alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza n. 208 del 2023, in base alla quale la «disciplina generale» relativa alla destinazione dei beni confiscati «è offerta dall'art. 86 norme att. cod. proc. pen. e da alcune delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte IV t.u. spese di giustizia», norme in base alle quali «la destinazione "ordinaria" dei beni confiscati è la vendita»; nondimeno si «tratta di una destinazione "normale", ma non indefettibile, **essendo previste delle eccezioni»,** evidenziandosi che numerose disposizioni «prefigurano, in effetti, destinazioni specifiche – diverse dalla vendita – per talune categorie di beni confiscati, o quando la confisca sia disposta in relazione a determinate fattispecie di reato», con l'ulteriore precisazione che nella «maggior parte dei casi la destinazione speciale consiste nell'assegnazione del bene a determinati organismi o soggetti – solitamente pubblici, ma talora anche privati – affinché se ne avvalgano per particolari finalità».

Ne consegue che **la destinazione dei beni confiscati costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del legislatore**, per cui non risultano irragionevoli eventuali disposizioni derogatorie rispetto alla destinazione «normale», con particolare riferimento all'idoneità della destinazione stessa a consentire il raggiungimento delle finalità per le quali essa è prevista.

La scelta legislativa di consentire, in via preferenziale, l'assegnazione definitiva, dopo la confisca, dei beni sequestrati a quegli «organi di polizia» che ne abbiano già fatto «richiesta per

l'impiego in attività di polizia antidroga», conseguendone l'uso in via provvisoria, appare insomma ragionevole per **garantire la continuità nell'utilizzazione già in corso**, ma anche per incoraggiare la richiesta di assegnazione provvisoria; del resto, l'(immediato) uso operativo del bene consente di eliminare i costi di custodia, valorizzare il bene attraverso il suo utilizzo effettivo e ridurre il rischio di deterioramento connesso alla giacenza in deposito.

Né appare irragionevole la scelta di assegnare i citati beni, in assenza di uso pregresso da parte degli organi di polizia, ai soggetti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti, che ne facciano richiesta, al fine di ricavarne un'utilità pratica o finanche economica, tramite la vendita del bene.

Infine, **la soluzione ultima e residuale della vendita del bene, di cui al comma 5 del citato art. 100, conferma come l'interesse al recupero delle vittime di tossicodipendenza è tutt'altro che marginale**, potendo recedere solo rispetto alla necessità di assicurare il protrarsi dell'utilizzazione già iniziata con l'assegnazione provvisoria del bene, in quanto le somme di denaro così ricavate andranno necessariamente reimpiegate per attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Tali considerazioni conducono a **escludere che vi sia un'irragionevolezza intrinseca** dell'esclusione di quegli organi di polizia che non abbiano fatto richiesta di assegnazione del bene allora sequestrato.

IV. 2.4.2. Quanto, poi, alla censura che ipotizza la **violazione del principio di eguaglianza** rispetto a una serie di fattispecie accomunate dal fatto che, in relazione alla destinazione dei beni confiscati, il legislatore ha escluso «che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici», la Corte ha spiegato che è, in definitiva, lo stesso rimettente a offrire argomenti per escluderne la fondatezza.

Infatti, nell'ordinanza di rimessione si riconosce che **tali fattispecie, per la loro eterogeneità** (soprattutto in relazione alla previsione – non comune a tutte – di un vincolo di destinazione impresso sui beni confiscati) **non possono essere assunte come *tertia comparationis*.**

Ribadito che il «modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto» trova «al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un'altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia appunto pertinente» (sentenza n. 54 del 2026, in particolare il punto 9.1., nonché, in termini analoghi, la sentenza n. 85 del 2026), la Corte precisa che non si rinvengono analogie importanti sia tra le singole fattispecie evocate come termine di paragone, sia tra queste e quella oggetto della norma censurata, con conseguente reiezione della questione.

In definitiva, non sono state rinvenute rilevanti «somiglianze di famiglia», sia tra le singole fattispecie evocate come termine di paragone, sia tra queste e quella oggetto della norma censurata giacché non si tratta, in tutti i casi, della confisca di *instrumenta sceleris*; difetta, inoltre, quale requisito comune, per stessa ammissione del giudice rimettente, anche quello del vincolo di destinazione specifico impresso sulle cose confiscate.

PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IMMIGRAZIONE

V. 1. Individuazione, nella Corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, del giudice competente a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale: manifesta infondatezza e inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, per denunciata irragionevolezza del regime intertemporale della novella, violazione del principio del giudice naturale e mancanza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza.

V. 1.1. Con **ordinanza n. 167 del 23/03/2026, dep. 09/10/2026**, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate – in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione.

Ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-*bis*, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione immigrazione.

V. 1.2. **Il giudice rimettente** ha censurato due profili della disciplina: l'attribuzione della **competenza a decidere sulla convalida** o sulla proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale alla Corte d'appello (ex art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69) nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento

oggetto di convalida, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, istituita presso il Tribunale distrettuale; la **disciplina del ricorso per cassazione**, nella parte in cui prevede che il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sia impugnabile entro cinque giorni dalla sua comunicazione e solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e che «si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005».

Tali previsioni determinerebbero un *vulnus* agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva (UE) 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e all'art. 26 della direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – peraltro abrogati, rispettivamente, dall'art. 36 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), e dall'art. 78, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, con decorrenza dal 12 giugno 2026, e, quindi, applicabili ratione temporis nei giudizi principali – nonché agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

V. 1.2.1. Quanto alla **rilevanza**, si evidenzia che l'accoglimento delle questioni comporterebbe la reviviscenza del sistema previgente nel quale la competenza a decidere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale era attribuita alle sezioni specializzate, istituite presso i tribunali distrettuali, e le decisioni di primo grado erano impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile.

V. 1.2.2. In punto di **non manifesta infondatezza**, i giudici rimettenti osservano che le disposizioni censurate determinano rilevanti incertezze applicative e si espongono a dubbi di ragionevolezza sotto più profili.

In primo luogo, non appare intellegibile la *ratio* di un'attribuzione «per saltum» alla Corte d'appello di procedimenti che, per struttura e funzione, appartengono ordinariamente al primo grado di giurisdizione; la riforma inciderebbe, altresì, sul carattere unitario della materia della protezione internazionale, determinando una separazione tra il giudice competente a pronunciarsi nel merito sulla domanda di asilo e quello chiamato a sindacare la legittimità del trattenimento disposto nell'ambito della medesima procedura.

Le disposizioni censurate si porrebbero, poi, in contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost. in quanto introdotte con lo strumento della decretazione di urgenza pur nell'evidente mancanza dei relativi presupposti costituzionali, violando altresì gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. poiché la sottrazione della materia al giudice specializzato precostituito per legge,

in difetto di una ragione costituzionalmente apprezzabile, integrerebbe una deroga ingiustificata al principio del giudice naturale.

Infine, la disciplina del giudizio di cassazione (artt. 18, comma 1, lettera a, numero 2, e 18-*bis* comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito), nella parte in cui riduce a cinque giorni il termine per impugnare il decreto e limita i motivi di ricorso alle sole ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., con esclusione del vizio di motivazione, determinerebbe una **irragionevole compressione del diritto di difesa e del diritto all'impugnazione**, in contrasto non solo con gli artt. 3 e 24 Cost., ma anche con gli artt. 10, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost.

V. 1.3. L'**Avvocatura dello Stato** ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni, in quanto le censure relative alle novità sul giudizio di cassazione investirebbero una disciplina destinata a operare solo in un grado successivo rispetto a quello nel quale i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere.

Nel merito, si evidenzia la non fondatezza della questione con riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, nel caso di disposizioni introdotte in sede di conversione, un indice sintomatico dell'assenza dei presupposti richiesti dal parametro costituzionale evocato andrebbe ravvisato non tanto nella mancanza di necessità e urgenza, quanto piuttosto nell'eterogeneità o estraneità della materia disciplinata dalla disposizione censurata rispetto al contenuto complessivo del decreto-legge, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie.

Si contesta, infine, la ricostruzione sistematica operata con riferimento alle censure relative agli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.

V. 1.4. La Corte, dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa in materia, osserva che:

- il **d.l. 12 giugno 2026, n. 100** (Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024), convertito nella legge 7 agosto 2026, n. 145, **non trova applicazione nei giudizi *a quibus***, atteso che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento o ne proroga la durata, oggetto dei procedimenti di convalida nell'ambito dei quali sono state sollevate le odierne questioni, va scrutinato, in conformità al principio *tempus regit actum*, «in base alle norme vigenti al momento della [...] adozione» (sul punto, è richiamata l'ordinanza della Corte n. 30 del 2024), restando indifferente il sopravvenire, nelle more del giudizio di convalida sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un mutamento del quadro normativo di riferimento;
- l'art. 17, comma 4, del d.l. n. 100 del 2026, come convertito, dispone espressamente che «[a]i procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi»;

- tale condizione ricorre pacificamente nei giudizi *a quibus*, incardinati su domande di protezione internazionale antecedenti alla già menzionata data e tuttora pendenti in ragione della sospensione disposta con le ordinanze di rimessione;
- la Corte, con la **sentenza n. 205 del 2025, depositata il 29 dicembre 2025** (data successiva al deposito delle ordinanze di rimessione in esame), ha già dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, **identiche questioni di legittimità costituzionale** degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), e 18-*bis*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui hanno «riformato il giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015)», considerando «prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme» che disciplinano il processo di legittimità, considerato che esse non possono trovare applicazione nel grado di giudizio nel quale i giudici *a quibus* sono chiamati a decidere;
- che con la stessa sentenza n. 205 del 2025 è stata dichiarata inammissibile, in quanto priva di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza, la questione concernente «il regime intertemporale delineato dall'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024, come convertito»;
- che, sempre con la medesima sentenza, sono state dichiarate non fondate le questioni «relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale disposte dagli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-*bis*, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito».

Insomma, già in precedenza la Corte aveva escluso la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate, introdotte in sede di conversione del decreto-legge, non presentano un «difetto di omogeneità rispetto all'originario decreto-legge», in quanto «solo la **palese "estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto legge**" […] o la "evidente **o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione** tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge" […] possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione».

Nemmeno era stata ritenuta integrata la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., né dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell'art. 102, secondo comma, Cost., evidenziando che le nuove regole di determinazione della competenza «risultano dotate di **sufficiente precisione e intellegibilità** […]. Invero, la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione ratione materiae – e di conseguenza anche quella di concentrazione – per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari di procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque

adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Va, al riguardo, ricordato che il trattenimento della persona straniera, pur inscrivendosi tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione […] si sostanzia in una limitazione della libertà personale».

Tanto premesso, si è affermato che **le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe ricalcano quelle già sollevate dalle ordinanze di rimessione oggetto della richiamata sentenza n. 205 del 2025, senza addurre nuovi argomenti idonei a modificare le conclusioni già raggiunte, con conseguente dichiarazione di manifesta inammissibilità e infondatezza delle stesse**.

Il redattore: Corinna Forte

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti